

REGOLAMENTO (CE) N. 355/94 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione (¹),visto il parere del Parlamento europeo (²),visto il parere del Comitato economico e sociale (³),

considerando che l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (⁴), prevede che sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

considerando che ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 918/83 il valore complessivo delle merci che possono beneficiare della franchigia non deve superare, per ciascun viaggiatore, 45 ECU; che, conformemente all'articolo 47, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre tale importo a 23 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni;

considerando che è necessario tener conto delle misure a favore dei viaggiatori suggerite dalle organizzazioni internazionali specializzate, in particolare di quelle contenute nell'allegato F. 3 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che questi obiettivi potrebbero essere raggiunti aumentando le franchigie;

considerando che occorre prevedere, per un periodo limitato, una deroga a favore della Repubblica federale di Germania, tenuto conto delle difficoltà economiche che possono derivare dagli importi delle franchigie, con particolare riferimento al traffico dei viaggiatori che entrano nel territorio di detto Stato membro attraverso le frontiere terrestri che lo collegano a paesi diversi dagli Stati membri e dai paesi membri dell'EFTA o tramite navigazione costiera in provenienza da detti paesi;

(¹) GU n. C 245 dell'11. 10. 1986, pag. 7.

(²) GU n. C 13 del 18. 1. 1988, pag. 173.

(³) GU n. C 105 del 24. 4. 1987, pag. 4.

(⁴) GU n. 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3357/91 (GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 3).

considerando i particolari legami esistenti tra la Spagna continentale e Ceuta e Melilla,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 47 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 47

Per merci diverse da quelle elencate nell'articolo 46, la franchigia di cui all'articolo 45 è accordata, per ciascun viaggiatore, nei limiti di un valore complessivo di 175 ECU.

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di ridurre tale importo a 90 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni.»

2) È aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 47 bis

1. In deroga all'articolo 47, primo comma, la Spagna è autorizzata ad applicare, sino al 31 dicembre 2000, una franchigia di 600 ECU all'importazione delle merci in questione provenienti da Ceuta e da Melilla che entrano nel territorio doganale di detto paese, quale definito all'articolo 3 paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (¹).

2. In deroga all'articolo 47, secondo comma, la Spagna ha la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre la suddetta franchigia fino a 150 ECU.

(¹) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 1998, per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco attraverso una frontiera terrestre che collega detto territorio ai paesi terzi diversi dai paesi membri dell'EFTA o tramite navigazione costiera in provenienza da detti paesi.